

SENATO DELLA REPUBBLICA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021

290^a Seduta

Presidenza del Presidente

[PARRINI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto, per la salute Sileri e per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(2409\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

(Esame e rinvio)

Il relatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il decreto-legge n. 139 dell'8 ottobre 2021, recante misure urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. Il provvedimento si compone di 10 articoli, suddivisi in 4 Capi, che affrontano molteplici temi. Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 novella il decreto-legge n. 52 del 2021. In particolare, modifica, a decorrere dall'11 ottobre 2021, la disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto. Fermo restando l'obbligo di accesso con una delle certificazioni verdi COVID-19, si stabilisce, in linea generale, che: nelle zone gialle permangono i posti a sedere preassegnati, la distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita non superiore al 50 per cento della capienza massima autorizzata; nelle zone bianche non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata.

Si dispone anche che, in caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgano in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applichino le disposizioni relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico in quei luoghi.

Inoltre, per gli spettacoli svolti all'aperto quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, sono introdotte disposizioni specifiche finalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Un'ulteriore disposizione consente, nelle zone bianche, lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, nel rispetto dei limiti di capienza del 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e del 50 per cento al chiuso.

L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde e nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell'aria.

Anche la disciplina relativa alla partecipazione degli spettatori agli eventi sportivi è oggetto di modifiche. Le principali novità riguardano: l'incremento del limite di capienza delle strutture destinate ad accogliere il pubblico (in zona bianca la capienza non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso; in zona gialla tali percentuali sono, rispettivamente, pari al 50 per cento e al 35 per cento); il venir meno, in zona bianca, dell'obbligo di rispetto del distanziamento interpersonale e di previsione di

posti a sedere preassegnati; l'accesso alle strutture in zona bianca consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde.

Viene estesa anche agli eventi sportivi che si svolgono al chiuso la possibilità di stabilire una diversa percentuale massima di capienza consentita, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico.

In caso di violazione delle regole su capienza e green pass, si applica la sanzione amministrativa della chiusura da uno a dieci giorni, a partire dalla seconda violazione.

L'articolo 2 modifica la disciplina relativa all'apertura al pubblico, nelle zone bianche e nelle zone gialle, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre. In particolare, ferme restando le altre previsioni, stabilisce che dall'11 ottobre 2021 non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

L'articolo 3 reca un'integrazione della disciplina transitoria - valida per il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 - che richiede, per i lavoratori pubblici e privati, il possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso al luogo di lavoro. La novella in esame prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del suddetto certificato con un preavviso idoneo a soddisfare tali esigenze.

Nel Capo II, l'articolo 4 prevede un nuovo assetto organizzativo del Ministero della salute in direzioni generali, coordinate da un segretario generale. Il numero delle strutture di livello dirigenziale generale, incluso il segretario generale, viene portato da 13 a 15.

L'articolo 5 dispone il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo da parte dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, al fine di consentire il tempestivo esame delle richieste di referendum depositate entro il 31 ottobre 2021. A tale proposito, ricorda che vi è stata una proliferazione di quesiti referendari, a seguito dell'entrata in vigore della norma che ha consentito la raccolta di firme digitali.

L'articolo 6, oltre a estendere anche alla sessione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite per lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato dello scorso anno, introduce l'obbligo di green pass per l'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove.

Nel Capo III, l'articolo 7 incrementa, per il triennio 2021-2023, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, al fine di attivare ulteriori 3.000 posti per l'accoglienza di richiedenti asilo in conseguenza della crisi politica in Afghanistan.

L'articolo 8 novella l'articolo 19 della legge n. 38 del 2001 recante "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia". In particolare, reca disposizioni per la restituzione alla comunità slovena dell'immobile sito in Trieste e noto come Narodni Dom, di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, in cui attualmente si svolge l'attività della Scuola di studi in lingue moderne per interpreti e traduttori. Alla medesima Università sono assicurati, a compensazione, due immobili, uno dei quali è destinato a divenire la nuova sede della richiamata Scuola.

L'articolo 9, che introduce il Capo IV, reca disposizioni che estendono la base giuridica del trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e che ridisegnano alcuni poteri del Garante per la protezione dei dati personali. Fatte salve le importanti disposizioni in materia di *revenge porn*, sottolinea come l'articolo necessiti di un particolare approfondimento, in quanto presenta alcune criticità, già evidenziate nel corso del dibattito sull'emendamento 3.0.1000 al testo del decreto-legge n. 127 del 2021.

L'articolo 10, infine, dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge.

Auspica che i diversi temi trattati nel provvedimento siano oggetto di approfondimento in un ciclo di audizioni informali di esperti dei rispettivi settori interessati.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, il termine per l'indicazione dei soggetti da audire è fissato per le ore 18 di domani, mercoledì 27 ottobre, mentre il termine per la presentazione di emendamenti è previsto per le ore 10 di venerdì 5 novembre.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.